

## DELIBERA N. 224/09/CSP

**Ordinanza-ingiunzione alla società Videoproduzioni s.r.l. (emittente televisiva operante in ambito locale "Irpinia tv") per la violazione del disposto dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177**

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 dicembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", come modificata dalla delibera n. 73/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, - Cont. n. 74/09/DICAM/ – datato 11 settembre 2009 e notificato in data 16 settembre 2009, con il quale è stata contestata alla società Videoproduzioni S.r.l., con sede in Avellino, via Annarumma 41/c, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Irpinia TV", la violazione dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, nel corso della programmazione del 03 e del 10 febbraio 2009, "*nelle fasce orarie indicate, spot pubblicitari per una durata complessiva superiore al limite orario percentuale consentito dall'art. 38, comma 5 del D.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 ( 25% di ogni ora, al netto dell'eventuale eccedenza non superiore al 2%)*";

RILEVATO che la predetta società, nel presentare memoria difensiva in ordine ai fatti contestati, ha precisato che l'emittente televisiva "*in considerazione del persistente periodo di crisi economica, tenuto conto che la sua clientela è costituita prevalentemente da piccoli operatori commerciali, già in ginocchio per lo strapotere della grande distribuzione ha deciso dal 01/01/2008 la messa in onda gratuita del 20% degli spots acquistati come contributo per il*

*momento difficile”;*

CONSIDERATO che la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti televisive in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione e che un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva e che sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTO che si riscontra da parte della società Videoproduzioni S.r.l., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Irpinia TV, la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi in violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 5, d.lgs. 177 del 2005, in data 3 e 10 febbraio 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrantatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- *con riferimento alla gravità della violazione:*  
la gravità del comportamento posto in essere dalla società Videoproduzioni s.r.l. deve ritenersi media, tenuto conto da un lato delle circostanze della violazione, consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi in ambito locale per una durata complessiva superiore al limite orario percentuale non conforme alle vigenti disposizioni;
- *con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*  
la società in questione non risulta aver adottato alcun comportamento in proposito;
- *con riferimento alla personalità dell'agente:*  
la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- *con riferimento alle condizioni economiche dell'agente:*  
le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) pari al doppio del minimo edittale corrispondente ad euro 2066,00 (duemilasessantasei/00) moltiplicata per i giorni oggetto di monitoraggio (n. 2) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 38, comma 5, d.lgs. 177 del 2005;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 177 del 2005;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Videoproduzioni S.r.l., con sede in Avellino, via Annarumma 41/c, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Irpinia TV", di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale o in copia autenticata a quest'Autorità, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Roma, 16 dicembre 2009

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola